

XVII legislatura

A.S. 1190: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2013
n. 24



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

CAPO I MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA	1
<i>Articolo 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 1-bis (Obblighi informativi verso le Camere).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di personale)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni in materia penale).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Disposizioni in materia contabile).....</i>	<i>7</i>
CAPO II INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE	7
<i>Articolo 5 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 7 (Regime degli interventi).....</i>	<i>12</i>
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI	13
<i>Articolo 8 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>13</i>

CAPO I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI
POLIZIA

Articolo 1
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

L'articolo provvede alla proroga, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, della partecipazione italiana a missioni internazionali (commi 1-24 e 25-bis) e la concessione di un finanziamento ad una associazione combattentistica (comma 25), nei termini del dettaglio che segue:

- euro 124.536.000, per le missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan (comma 1);
- euro 40.237.496, per la missione UNIFIL in Libano, compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL *Maritime Task Force* (comma 2);
- euro 22.447.777, per le missioni nei Balcani *Multinational Specialized Unit* (MSU), EULEX Kosovo⁴, *Security Force Training Plan* in Kosovo e *Joint Enterprise* (comma 3);
- euro 75.320, per la missione ALTHEA, nel cui ambito opera la missione IPU⁵ dell'UE (comma 4);
- euro 5.090.340, per la missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo (comma 5);
- euro 285.997, per la missione *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2) (comma 6);
- euro 30.550, per la missione dell'UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (comma 7);
- euro 63.425, per la missione delle Nazioni Unite denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID) (comma 8);
- euro 66.961, per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP⁶ a Cipro (comma 9);
- euro 11.424.069, per l'operazione militare dell'UE denominata Atalanta e per la partecipazione all'operazione della NATO Ocean Shield per il contrasto alla pirateria (comma 10);
- euro 5.509.576, per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa (Florida/USA) per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (comma 11);
- euro 3.689.030, per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia ed EUCAP Nestor, nonché alle iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale (comma 12);
- euro 2.547.405, per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia (comma 13);

- euro 96.139, per la missione di vigilanza dell'UE in Georgia denominata EUMM8 Georgia (comma 14);
- euro 42.470, per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)⁹ (comma 15);
- euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, *denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCA Sahel Niger ed EUTM Mali (comma 16);
- euro 1.346.502, per i programmi di cooperazione delle Forze di polizia in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (comma 17);
- euro 373.640 ed euro 16.070, rispettivamente, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX¹² Kosovo e alla missione UNMIK¹³ in Kosovo (comma 18);
- euro 33.220, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi (comma 19);
- euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) (comma 20);
- euro 2.985.192, per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza operativa delle unità navali cedute dal governo italiano a quello libico e ad attività addestrative del personale della Guardia costiera libica per il contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani (comma 21).
- euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato in missioni internazionali (comma 22);
- euro 265.442 per l'impiego del personale del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti (comma 23).
- euro 192.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di 4 veicoli blindati leggeri (comma 24);
- euro 1.000.000, a titolo di contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66/2010, di cui, per effetto di una integrazione inserita nel corso dell'esame in prima lettura, si prevede che la somma sia vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
- per le medesime finalità di cui al comma 25 è altresì autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT annessa al ddl iniziale sottolinea che le norme comportano oneri solo come limite massimo di spesa e che i dati e gli

elementi di quantificazione forniti dalla RT sono sostanzialmente conformi a quelli contenuti nella RT allegata al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace (di cui al decreto legge n. 227/2012).

Sugli elementi di dettaglio, concernenti le voci di costo relative alle singole autorizzazioni di spesa, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari annesso al ddl iniziale reca l'indicazione delle autorizzazione di spesa previste per l'anno 2013, ed il relativo impatto in termini di fabbisogno e Indebitamento netto, per il medesimo anno, per ciascuno dei commi richiamati, ad eccezione del comma 25-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura.

In merito al comma 25, si segnala che l'esame in prima lettura ha portato l'importo da 676.000 iniziali a 1.000.000 euro del testo in esame, per cui anche tale variazione non è riportata nel prospetto riepilogativo annesso alla RT al ddl iniziale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che le norme si configurano quali autorizzazioni di spesa sotto forma di limite massimo, e che la RT fornisce, a tal fine, in dettaglio, per ciascun missione, i parametri e i dati idonei a comprovarne l'effettiva congruenza dei fabbisogni di spesa stimati per le loro proroghe sino al 31 dicembre 2013 - cui si riferiscono le autorizzazioni previste ai commi 1-25 dell'articolo in esame - non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, con specifico riferimento al comma 24, posto che ivi si prevede la spesa di 192.000 euro per il 2013 al fine di rimettere in efficienza mezzi militari, già usati dalle FFAA, per cederli a titolo gratuito alla Repubblica del Gibuti, andrebbe confermato che tale cessione non si rifletta in un maggiore fabbisogno di mezzi operativi rispetto cui non possa farsi fronte avvalendosi delle sole risorse predisposte dalla legislazione vigente.

In merito poi alle integrazioni predisposte nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare, alla autorizzazione di spesa indicata al comma 25 con l'inserimento del comma 25-bis, laddove si prevede l'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per il 2013 da destinarsi alle associazioni combattentistiche, ivi trattandosi di limite massimo di spesa, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni. Ad ogni

buon conto, sembrerebbe utile l'acquisizione di elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa specifici cui sarebbero destinate le risorse stanziare per il 2013.

D'altro canto, per i profili di copertura, andrebbe invece acquisita conferma circa l'effettiva esistenza delle necessarie disponibilità a valere dello stanziamento previsto per il F.I.S.P.E nel bilancio dello Stato 2013 (capitolo 3075 dello stato di previsione del MEF).

In merito poi alla copertura delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1-25 si rinvia all'articolo 8.

Articolo 1-bis ***(Obblighi informativi verso le Camere)***

L'articolo stabilisce che al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Disposizioni in materia di personale)***

Il comma 1 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (*recante norme di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*), concernenti lo specifico trattamento indennitario, aggiuntivo a quello fondamentale, per la partecipazione del personale alle missioni internazionali, nelle misure ivi indicate, e l'articolo 3, comma 6, del decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, concernente l'applicazione, anche al personale della Guardia di finanza, delle norme concernenti il rinvio di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, che vedano partecipanti personale militare che sia stato nel mentre comandato in missione.

Il comma 2 prevede che l'indennità di missione, di cui al citato articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Il comma 3 stabilisce che per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia; d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.

Il comma 4 prevede che al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 10, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (*Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite*) il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.

La RT annessa al ddl iniziale non considera le norme in rassegna.

L'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura con l'inserimento del comma 4-bis è sprovvista di RT.

Al riguardo, posto che gli effetti finanziari connessi all'applicazione degli istituti retributivi richiamati dalle norme in esame sono stati adottati nella quantificazione degli oneri relativi alla

proroga delle singole missioni, su cui sono state calibrate le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, non ci sono osservazioni.

Quanto poi al comma 4-*bis*, andrebbe confermata dalla R.G.S. l'effettiva neutralità della prevista possibilità di transito degli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, che sia in possesso di specifiche specializzazioni ed esperienze professionali, nel distinto ruolo aeronavale degli ufficiali del medesimo Corpo, dal momento che al transito si accompagna, continuativamente, anche il riconoscimento di specifici trattamenti indennitari correlati all'espletamento dello specifico servizio aereo e navale¹.

In generale, una conferma andrebbe altresì richiesta in merito alla circostanza che il predetto transito degli Ufficiali dal ruolo normale al ruolo aereonavale, non si rifletta, altresì, sia pure solo *medio tempore*, in termini finanziari, sotto forma di maggiori oneri, per effetto delle diverse disponibilità organiche e delle differenti norme vigenti in materia di avanzamento nel grado previste per i rispettivi ruoli ufficiali².

Articolo 3 ***(Disposizioni in materia penale)***

Il comma 1 afferma che alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.

Il comma 2 prevede una integrazione all'articolo 4, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante norme in materia di accertamento da parte del pubblico ministero dei reati militari.

Il comma 3 integra l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, in materia di esclusione dai reati ambientali del personale impiegato nelle missioni all'estero.

La RT annessa al ddl iniziale non considera le norme.

Al riguardo, non ci sono osservazioni

¹ Legge 29 marzo 1983, n.78. Sul punto, la nota del Comando generale della Guardia di Finanza ha però segnalato che: "le specifiche indennità sono attribuite in funzione dell'impiego nello specifico settore, prescindendo dal ruolo di appartenenza". Cfr. GUARDIA DI FINANZA, VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi- prot. 316385 del 31 ottobre 2013.

² Si confrontino, in proposito, le tabelle 1 e 2 del decreto legislativo n. 69/2001.

Articolo 4 *(Disposizioni in materia contabile)*

Il comma 1 prevede che alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Il comma 2 stabilisce che per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.

La RT annessa al ddl iniziale non considera le norme in rassegna.

Al riguardo, in relazione al comma 2, andrebbe confermata la neutralità della previsione dell'anticipazione prevista dal parte del ministero dell'economia, alle amministrazioni interessate dalle missioni in argomento, rispetto al fabbisogno di spesa del settore statale scontato a legislazione vigente per il 2013.

Sul comma 1, nulla da osservare.

CAPO II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 5 *(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)*

Il comma 1 prevede che per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro

23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile. Nell'ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, da trasmettere al Parlamento, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

Il comma 2 stabilisce che a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale è coordinato dall'unità tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 3 prevede che il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.

Il comma 4 afferma che è autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonché in altre aree e territori.

Il comma 5 stabilisce che agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013) in merito alla impegnabilità delle risorse del MAE, all'occorrenza, seguendo una specifica procedura, anche nell'anno successivo al loro stanziamento.

Il comma 6 riferisce che, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14 (limite alla spesa per l'acquisto e la manutenzione di autovetture da parte delle PA) e all'articolo 9, comma 28 (Limite alla stipula di contratti a t.d. da parte delle PA) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Limitazione all'acquisto di immobili da parte delle PA), all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Limiti al noleggio di autovetture da parte delle PA), all'articolo 1, commi 141 e 143 (Limitazione all'acquisto di mobili e arredi delle PA), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Limitazioni alla spesa per consulenze e auto di servizio delle PA). All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo. L'ammontare del trattamento economico e le spese

per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

La RT annessa al ddl iniziale si sofferma, in particolare, sui commi 1 e 4 dell'articolo. Sul comma 1 ribadisce il contenuto della norma e reca alcune precisazioni in merito alle finalità operative delle iniziative di cooperazione in Siria, Afghanistan e Pakistan.

Quanto al comma 4, in merito al rifinanziamento della legge n. 58/2001, la RT si limita a definire il quadro operativo delle attività di sminamento umanitario, precisando che queste potranno essere realizzate anche in altre aree e territori in esecuzione di obblighi internazionali.

Reca, inoltre, reca una dettagliata illustrazione degli effetti d'impatto derivanti dalle previste deroghe, contemplate nell'articolo in esame - come all'articolo 7, comma 1 - alle norme vigenti per le PA, in materia di limitazione alla spesa per autovetture (acquisto, manutenzione etc.), per la stipula di contratti a t.d., e per la stipula di contratti di consulenza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari annesso al ddl iniziale reca l'indicazione delle autorizzazioni di spesa per l'anno 2013, ed il relativo impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per il medesimo anno, per i commi 1 e 4.

Al riguardo, preso atto degli elementi di delucidazione forniti dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame in prima lettura³, in particolare circa l'impatto che l'eventuale attivazione della facoltà prevista al comma 5, potrebbe avere rispetto ai tendenziali di spesa già previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Quanto poi all'integrazione predisposta al comma 6 nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, considerato il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

³ Nella nota di risposta la R.G.S ha rappresentato che: "il mantenimento in bilancio di somme non impegnate entro la fine dell'anno corrente consentito ai sensi del comma 5 rappresenta una mera facoltà per il MAE" chiaramente sottolineando che stante "l'impossibilità di prevedere una eventuale escussione, anche parziale, di tale facoltà" gli effetti finanziari devono essere considerati quelli correlati agli interventi previsti. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., Nota 86556 del 30 ottobre 2013.

Articolo 6

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1 stabilisce che é autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilit , di conflitto o post-conflitto. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, *da trasmettere al Parlamento*, pu  destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessit  di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

Il comma 2 prevede che é autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico nell'area di confine turco-siriana. Al medesimo funzionario sono corrisposti un'indennit  pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento delle sue attivit  il predetto funzionario pu  avvalersi del supporto di due unit  di personale, da reperire in loco.

Il comma 3 autorizza, a decorrere dal 1  ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

Il comma 4 autorizza, a decorrere dal 1  ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia *Council*, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.

Il comma 5 autorizza, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonch  ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

Il comma 6 autorizza, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti gi  assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana.

Il comma 7 autorizza, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il comma 8 autorizza, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

Il comma 9 autorizza, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 395.250.

Il comma 10 autorizza, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, *Pakistan*, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.

Il comma 11 autorizza, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

Il comma 11-*bis* prevede che l'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

La RT annessa al ddl iniziale si sofferma su ciascuno degli interventi previsti dalle norme indicate ai commi 1-11 in esame, fornendo i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri corrispondenti alle singole autorizzazioni di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari annesso al ddl iniziale reca l'indicazione della autorizzazione di spesa per l'anno

2013, ed il relativo impatto in termini di fabbisogno e Indebitamento netto, per il medesimo anno, per ciascuno dei commi.

Al riguardo, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalle quantificazioni riportate nella RT, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, in particolare, sugli interventi predisposti ai commi 3, 6 e 7, al precipuo fine di consentire una più puntuale verifica circa l'adeguatezza delle risposte predisposte dalle norme ai fini degli interventi ivi previsti, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito ai fabbisogni di spesa che si prevedono per ciascuno degli interventi.

Quanto poi all'integrazione predisposta nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, con l'inserimento del comma 11-bis, considerato il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 7 (Regime degli interventi)

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, si applica la disciplina di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.

Il comma 2 stabilisce che nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell'intero esercizio 2013.

Il comma 3 prevede che all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorità nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie. ».

Il comma 3-bis stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia dettagliatamente gli effetti finanziari derivanti dalle deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, alla cui copertura si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5, comma 1 e 6 comma 8.

Al riguardo, rinviandosi per i profili di copertura all'articolo 8, occorre soffermarsi sulla clausola di invarianza predisposta nel corso dell'esame in prima lettura con l'introduzione del comma 3-bis.

In proposito, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta una norme risulti corredata da siffatte clausole debba essere accompagnata da una RT che rechi l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad esclusione del comma 25-bis, dall'articolo 5, commi 1 e 4 e dall'articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

d) quanto a euro 39.064.041 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all'entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento

ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d).

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, premesso che andrebbe richiesta un conferma circa l'adeguatezza delle disponibilità a valere di ciascuno degli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2013, riconducibili alle autorizzazioni di spesa richiamate ai fini di copertura del provvedimento dall'articolo in esame, e tenuto conto anche dei puntuali elementi di chiarimento forniti dalla R.G.S.⁴ nel corso dell'esame condotto in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, con particolare riguardo agli effetti di spesa aggiuntivi previsti a seguito delle modifiche intervenute al testo durante la prima lettura all'articolo 1, commi 25, andrebbe richiesta conferma dell'intervenuto "adeguamento", per effetto delle succitate integrazioni, della spesa prevista a carico di rimborsi provenienti dall'O.N.U. per il 2013 (lettera d).

⁴ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P., Nota n. 86.556 del 30 ottobre 2013.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2013 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (*Doc. LVII, n. 1-bis*)
- " [Nota breve n. 3](#)
La clausola sugli investimenti pubblici nella *governance* economica europea
- " [Nota di lettura n 17](#)
A.S. 1079: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n 18](#)
A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documento di base n. 53](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n 19](#)
A.S. 1015-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura n 20](#)
A.S. 1120: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
- Nov 2013 [Nota di lettura n. 21](#)
A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 22](#)
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2014
- " [Nota di lettura n. 23](#)
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)